



Il Sindaco
F.to Tullio Dellagioma

Il Segretario Comunale suppl.
F.to dott.ssa Chiara Luchini



COMUN GENERAL DE FASCIA
Servizio Entrate



COMUNE DI POZZA DI FASSA
Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

**(ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 del D.Lgs. 15
dicembre 1997 n. 446 e della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 – e
ss.mm.)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.DD.

IN VIGORE DAL 01.01.2014

Allegato B

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. n. 218/97 e ss.mm. nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 50 della L. n. 449/97 e ss.mm. e dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97 e ss.mm., secondo principi di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti di accertamento e degli adempimenti dei contribuenti, nonché di riduzione del contenzioso.

Art. 2 Introduzione dell'Istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, introduce nel proprio ordinamento l'Istituto di accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti.

Art. 3 Ambito di applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'Ufficio; esulano dal campo applicativo dell'Istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed oggettivi.
3. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale contenzioso in sede giurisdizionale, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione.
4. L'accertamento definito con adesione non rileva ai fini extratributari.

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

Art. 4 Competenza

1. Competente alla definizione con adesione di un accertamento è il Responsabile dell'Ufficio preposto alla funzione di accertamento in materia, che ha emanato l'atto.

Art. 5 Attivazione del procedimento

1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 6 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:
 - a) il giorno ed il luogo della comparizione per la definizione in contraddittorio della pretesa tributaria
 - b) il tributo ed i periodi d'imposta suscettibili di accertamento e gli elementi rilevanti ai fini dello stesso di fatto e di diritto su cui si fonda la maggiore pretesa dell'Amministrazione al fine di consentire al contribuente una immediata cognizione delle questioni oggetto di accertamento che eventualmente può aderire già ai contenuti dell'invito con apposita comunicazione all'ufficio e procedere al pagamento delle somme dovute entro 15 giorni prima della data fissata per la comparizione, con il vantaggio della riduzione alla metà delle sanzioni previste .
2. La comunicazione dell'invito a comparire deve avvenire almeno 30 giorni prima della data stabilita per la comparizione .
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 7 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche o al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 6 comma 1, può formulare, in quest'ultimo caso entro il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado per la Provincia di Trento, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo raccomandata o con deposito al Comune dietro rilascio di ricevuta, indicando il proprio recapito anche telefonico .
2. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3. La presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude al solo ricorrente la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione. Ugualmente, la presentazione del ricorso successiva alla domanda di accertamento con adesione, comporta la rinuncia a quest'ultimo solamente per il ricorrente, ma non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione. In ogni caso è possibile rinunciare espressamente all'accertamento con adesione.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione dell'accertamento sia quelli del pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio, per iscritto, formula al contribuente l'invito a comparire in cui è indicato il giorno della comparizione, che deve essere fissato tra il 30° ed il 40° giorno della ricezione dell'istanza di definizione da parte del Comune ed il contenuto secondo quanto previsto all'art. 6 comma 1.

Art. 8 Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro *la data di comparizione indicata nell'invito stesso*.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in sintetico verbale da parte dell'Ufficio competente .

Art. 9 Contraddittorio tra il contribuente e l'Ufficio

1. Le persone fisiche non esercenti attività d'impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e, comunque, gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale, oppure possono farsi rappresentare da propri dipendenti autorizzati. L'atto autorizzativo deve essere esibito all'Ufficio e inserito nel fascicolo in copia conforme.
3. Il contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche da parte dello stesso professionista incaricato.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli altri elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Egli esibisce i documenti originali in proprio possesso e ne deposita copia conforme autenticata dall'Ufficio. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri.
5. L'Ufficio redige un verbale sintetico di quanto viene detto e fatto nel corso degli incontri con il contribuente, nel quale deve essere elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal contribuente.

6. Nel verbale relativo al primo incontro l'Ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione. Per tale data le parti si considerano convocate automaticamente, senza necessità di ulteriore comunicazione.

Art. 10 Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dall'Ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione con la riduzione prevista all'art. 14 comma 1 e 2 ed inoltre le modalità, i termini e le garanzie qualora il contribuente scelga il pagamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto al successivo art. 11

Art. 11 Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale previsto dall'art. 8 comma 3 e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente nelle forme che garantiscano il ricevimento della stessa.
3. In tal caso non è impedito al contribuente di proporre ricorso contro l'avviso di accertamento originario ovvero procedere al pagamento di quanto dovuto, entro la scadenza del 90° giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, come previsto all'art. 8 comma 4.

Art. 12 Perfezionamento della definizione

1. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con lo stesso atto di accettazione il pagamento rateale con un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano € 5.000,00.
2. Competente all'esame ed all'accoglimento o al rigetto dell'istanza è l'Ufficio preposto all'accertamento, che si esprime in ogni caso con provvedimento motivato. L'importo della prima rata è versato entro il termine di cui al comma 3, e sulle somme delle rate successive dovute per tributo si applica un interesse moratorio calcolato su base mensile e ragguagliato al vigente tasso legale. Gli interessi che si applicano sulle rate successive alla prima versata decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti, fino alla data di versamento di ogni rata successiva alla prima. Per il versamento delle rate successive alla prima il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (titoli di

Stato, titoli garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria).

3. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua tale versamento, nel succitato termine, l'accordo è da considerarsi nullo.
4. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio l'attestazione dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento dell'attestazione, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
5. Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con l'escussione immediata della garanzia prestata per un importo pari al debito residuo previo ricalcolo degli interessi dovuti.

Art. 13 Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

TITOLO III

SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 14 Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Anche nel caso in cui l'avviso di accertamento non è stato preceduto dall'invito di cui all'art. 6, fermo restando quanto previsto al comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla metà.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento già notificato dal Comune, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento, entra in vigore il 01/01/2014, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 13 comma 3 (definizione agevolata) già applicabili senza necessità di apposita regolamentazione. Conseguentemente, l'Istituto dell'accertamento con adesione, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o , se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
2. L'Istituto suddetto è pure applicabile su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 218/97 e successive modificazioni.
4. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag.	2
Art. 2	Introduzione dell'Istituto dell'accertamento con adesione	pag.	2
Art. 3	Ambito di applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione	pag.	2
Art. 4	Competenza	pag.	2

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

Art. 5	Attivazione del procedimento	pag.	3
Art. 6	Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio	pag.	3
Art. 7	Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag.	3
Art. 8	Effetti dell'invito a comparire	pag.	4
Art. 9	Contraddittorio tra il contribuente e l'Ufficio	pag.	4
Art. 10	Atto di accertamento con adesione	pag.	5
Art. 11	Esito negativo del procedimento	pag.	5
Art. 12	Perfezionamento della definizione	pag.	5

TITOLO III

SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 13	Effetti della definizione	pag.	6
---------	---------------------------	------	---

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14	Riduzione della sanzione	pag.	6
Art. 15	Decorrenza e validità	pag.	7